



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DITTA CENTRO DEMOLIZIONE PALERMO S.R.L. C.F.:06677690825, CON SEDE LEGALE A PALERMO VIA EMERICO AMARI N. 58, 90139 (PA), ED IMPIANTO IN VIALE REGIONE SICILIANA 8121.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208, DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI.

Voltura del D.D.G. n. 593 del 09/08/2010.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale, 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali" e la successiva modifica con L.R. n. 1 del 26 gennaio 2017;

- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017;
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii. ;



- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione";
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto "Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005);
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15/03/2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di

cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.D.G. n. 1494/DAR del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379/DAR del 20/11/2018, con il quale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 10/2000, il Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.", arch. Antonino Rotella, è stato delegato, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTE le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";



- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 698 del 11/07/2005, con la quale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, ha approvato in variante allo strumento urbanistico il progetto, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla ditta F.lli Montalto di Montalto Salvatore s.n.c., con sede legale ed impianto in Palermo viale Regione Siciliana n. 8121 s/e, nonché l’esercizio dell’attività con prescrizioni;
- VISTO il D.D.G. n. 593 del 9 agosto 2010 avente per oggetto: *”Ditta F.lli Montalto S.r.l. di Montalto Rosaria – Palermo. Rinnovo Ordinanza Commissariale n. 698 del 11/07/2005.”*
- VISTA l’istanza del 05/07/2018 prot. DAR n. 27815, con la quale la ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., con sede legale in via Emerico Amari, 58 - 90139 Palermo, congiuntamente alla ditta Fratelli Montalto Srl, con sede legale ed impianto in viale Regione Siciliana n. 8121 s/e, chiedono tra l’altro, la variazione della titolarità dell’impianto con autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di cui al DDS n. 124/SRB del 08 luglio 2008, rinnovato con DDG n. 593 del 09 agosto 2010, in favore della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., con allegata la seguente documentazione:
- 1) Copia dei decreti autorizzativi da volturare;
 - 2) fotocopie dei documenti di identità dei firmatari;
 - 3) Copia della cessione del ramo di azienda dalla ditta F.lli Montalto S.r.l. alla subentrante Centro Demolizione Palermo S.r.l., con scrittura privata agli atti del Notaio Lorenzo Di Giacomo, registrato a Palermo l 28 maggio 2018 n. 6320 serie 1T;
 - 4) visura camerale della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l.;
 - 5) Dichiarazione di non coniugio dell’Amministratore;
 - 6) Dichiarazione sui requisiti soggettivi dei firmatari;
- VISTA l’istanza del 08/08/2018 prot. DAR n. 33465, con la quale la ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., con sede legale in via Emerico Amari, 58 - 90139 Palermo, congiuntamente alla ditta Fratelli Montalto Srl, con sede legale ed impianto in viale Regione Siciliana n. 8121 s/e, chiedono il rinnovo del DDS n. 124/SRB del 08 luglio 2008 rinnovato con DDG n. 593 del 09 agosto 2010, insieme alla voltura dei provvedimenti citati precedentemente in favore della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l.;
- VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. n. 37920 del 14/09/2018, di precisazioni e di richieste chiarimenti alle Ditte in argomento, con riferimento alla succitate istanze del 05/07/2018 prot. n. 27815 e del 08/08/2018 prot. n. 33465;

- VISTA la nota del 19/09/2018 prot. DAR n. 38807, della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., con sede legale in via Emerico Amari, 58 - 90139 Palermo, avente per oggetto: "Variazione di Titolarità (voltura) dell'impianto con autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con contestuale rinnovo, e della procedura di autorizzazione di impianto mobile ex art. 208 comma 15 del medesimo decreto. ERRATA CORRIGE."
- VISTA la nota della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., con sede legale in via Emerico Amari, 58 90139 Palermo, assunta a protocollo di questo Dipartimento al n. 52625 del 11/12/2018, avente per oggetto: "Variazione di Titolarità (voltura) dell'impianto con autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con contestuale rinnovo, e della procedura di autorizzazione di impianto mobile ex art. 208 comma 15 del medesimo decreto"; con la quale si limita la precedente richiesta, all'ottenimento della sola variazione di titolarità dell'impianto, in argomento";
- RITENUTO alla luce della documentazione agli atti di questo Ufficio e alle successive integrazioni documentali e precisazioni ottenute, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della voltura del provvedimento di cui al DDG. n. 593 del 09/08/2010, in favore della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., e di poter accogliere la contestuale richiesta di rinnovo del citato provvedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14/03/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, finalizzato al controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23/05/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia e le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/ o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'art.10 del D.P.R. 252/1998 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTA la richiesta presentata alla Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0106898_20180801, di comunicazione antimafia, relativo alla società Centro Demolizione Palermo S.r.l.;
- CONSIDERATO che ad oggi nulla è pervenuto allo scrivente Ufficio in relazione alla richiesta presentata alla Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0106898_20180801;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (cosiddetto "Codice Antimafia") e le successive disposizioni correttive ed integrative;

- VISTO il Patto d'integrità depositato agli atti di questo Ufficio;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata in data 16/11/2018, dalla ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l.;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, ed il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali ed anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.G. n. 593 del 09/08/2010, già intestato alla ditta F.lli Montalto s.n.c. di Montalto Rosaria, con sede legale in viale Regione Siciliana 8121 s/e nel Comune di Palermo, è volturato in favore della ditta Centro Demolizione Palermo S.r.l., con sede legale in via Emerico Amari 58, 90139 Palermo, ed impianto in viale Regione Siciliana n. 8121 .

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla Ditta fino alla data del 10/07/2020 e può essere rinnovata.

A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 2

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 593 del 09/08/2010.

ART. 3

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal DAR.

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Dalle operazioni di recupero sui CER autorizzati dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie a grandezza idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;

Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;

La disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;

Il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;

L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;

La ditta a seguito dell'avvio dell'attività, dovrà predisporre e trasmettere per l'approvazione all'ARPA Sicilia ST di Palermo, uno specifico piano di sorveglianza e controllo delle matrici ambientali (aria, acque, suolo e rumore) per la verifica continua dello stato ambientale dell'area circostante al sito produttivo, che vistato da ARPA, dovrà essere trasmesso agli Enti preposti;

L'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;

la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;

la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto, nonché una relazione di sintesi sull'attività svolta con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;

Per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;

L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;

ART. 4

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Art. 5

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Città Metropolitana di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo), Comune di Palermo, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Palermo, Prefettura di Palermo, Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, 17 GEN 2019



Dirigente del Servizio 7
(Arch. Antonella Rotella)